



DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO DELL'AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA

**(Regolamento di esecuzione ed organizzazione approvato con D.M.
del 09/04/2015 pubblicato sulla G. U. n. 98 del 29/04/2015)**

ANNO 2018



INDICE

Art. 1 – Norme generali.....	3
Art. 2 – Validità.....	3
Art. 3 – Immersioni subacquee	3
Art. 4 – Visite guidate subacquee	4
Art. 5 – Didattica e di divulgazione naturalistica	5
Art. 6 – Navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio	5
Art. 7 – Trasporto passeggeri e visite guidate	8
Art. 8– Noleggio e locazione di unità da diporto	9
Art. 9 – Pesca professionale	10
Art. 10– Pescaturismo	10
Art. 11– Pesca sportiva e ricreativa	10
Art. 12– Manifestazioni culturali.....	11
Art.13– Domanda e Validità di Autorizzazione	11
Art. 14– Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria	11
Art. 15– Sanzioni	13

AREA MARINA PROTETTA COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA
DISCIPLINARE INTEGRATIVO AL REGOLAMENTO
ANNO 2018

Art. 1 – Norme generali

1. Il presente Disciplinare stabilisce la disciplina e le modalità di svolgimento delle attività consentite dal Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione dell'Area Marina Protetta "Costa degli Infreschi e della Masseta", da ora in poi detto REO, di cui al D.M. del 09/04/2015 pubblicato sulla G. U. n. 98 del 29/04/2015, per le quali lo stesso REO rimanda a decisioni dell'Ente Gestore.
2. Il presente Disciplinare, compresi i Corrispettivi e le Sanzioni in esso contenuti, sono sottoposti alla preventiva approvazione della Direzione Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 2 – Validità

1. Il presente Disciplinare valido per l'anno solare 2018, conserva la sua validità fino all'emanazione di un nuovo disciplinare, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme e disposizioni in contrasto o ad integrazione dello stesso
2. Il Disciplinare è adottato ed aggiornato annualmente, anche in esecuzione del criterio metodologico della gestione dinamica ed adattativa delle aree marine protette.
3. Il presente Disciplinare conserva, in ogni caso, la sua validità fino all'emanazione di un nuovo Disciplinare, fatto salvo l'eventuale entrata in vigore di nuove norme e disposizioni in contrasto o ad integrazione dello stesso

Art. 3 – Immersioni subacquee

1. Ad integrazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del REO, è disposto quanto segue.
2. I siti di immersione con e senza autorespiratore (immersione in apnea), individuati dall'ente gestore in collaborazione con i centri diving locali e tenendo, inoltre, conto dell'ordinanza n.11/2011 del Circondario marittimo di Palinuro, sono i seguenti:
 - 1) Grotta dei Rifiuti (Zona B)
 - 2) Padre Pio (Zona B)
 - 3) Parete del Marchese (Zona B)
 - 4) Architiello (Zona B)
 - 5) La Magnosa (testa di Mastrovito)(Zona B)
 - 6) La Secca (Zona B)
 - 7) Grotta del Pozzallo (Zona B)
 - 8) Secca Cala Bianca (Zona B)
 - 9) Grotta del Toro (Zona B)
 - 10) Camino (Zona B)
 - 11) Grotta del Noglie(Zona B)
 - 12) Grotta di San Taddeo(Zona B)
 - 13) Fuori la Punta di levante della Baia di Infreschi (Zona B)
 - 14) Secca delle Cernie (Zona B)
 - 15) Torre Mozza (Zona B)
 - 16) Cala Morti (Zona C)
 - 17) Grotta dell'Inferno(Zona C)
 - 18) Grotta della Regina (Zona C)

- 19) Grotta dell'Acqua(Zona C)
 - 20) Parete Punta Spinosa(Zona C)
3. L'Ente Gestore stabilisce il numero massimo di immersioni giornaliere che possono essere autorizzate, pari a:
 - a) 3, nelle grotte sommerse;
 - b) 4, negli altri siti.
 4. L'ormeggio delle unità di appoggio alle immersioni subacquee autorizzati dall'ente gestore è consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione e comunque non superiore alle 2 ore, ai gavitelli singoli contrassegnati ed appositamente predisposti. Qualora il punto d'immersione non sia provvisto di ormeggio non è consentito l'ancoraggio.
 5. Sono equiparati ai residenti coloro che attestino di:
 - risiedere per almeno 6 pernottamenti consecutivi in una struttura ricettiva nei comuni ricadenti nell'area marina protetta.
 - le persone fisiche iscritte all'anagrafe di uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
 - i parenti in primo e secondo grado delle persone fisiche iscritte all'anagrafe nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
 - i nativi nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
 - le persone fisiche proprietarie, da almeno due anni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, di immobili ubicati in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
 6. La richiesta di autorizzazione va formulata utilizzando il modello predisposto dall'Ente Gestore nelle modalità previste all'art.14 del presente disciplinare.

Art. 4 – Visite guidate subacquee

1. Ad integrazione della disciplina dell'art. 16 del REO, è disposto quanto segue.
2. I siti di immersione individuati dall'ente gestore sono quelli di cui all'art. 4, comma 1, ed in aggiunta i seguenti:
 - 1) Grotta dell'acqua fredda (Zona B)
 - 2) Monti di Luna (Zona B)
 - 3) La Cattedrale (Zona B)
 - 4) Gorgonie rosse (Zona B)
 - 5) Grotta del Cannone (Zona B)
3. Nel sito della Grotta dell'Alabastro, contrariamente a quanto previsto dall'art.16 comma2 del Regolamento di Esecuzione ed Organizzazione, non è possibile effettuare immersioni nel rispetto dell'ordinanza n.11/2011 del Circondario marittimo di Palinuro.
4. L'Ente Gestore stabilisce il numero massimo di visite guidate giornaliere che possono essere autorizzate:
 - 3, nelle grotte sommerse;
 - 4, negli altri siti.
5. L'ormeggio delle unità di appoggio ai centri d'immersione autorizzati dall'Ente Gestore è consentito, per il tempo strettamente sufficiente ad effettuare l'immersione, ai gavitelli singoli contrassegnati e appositamente predisposti. Qualora il punto d'immersione non sia provvisto di ormeggio non è consentito l'ancoraggio.
6. Il registro delle immersioni, di cui al comma 13 dell'articolo 16 del Regolamento, deve essere vidimato dall'Autorità Marittima e dall'Ente Gestore prima del rilascio dell'autorizzazione. Copia compilata dei registri deve essere trasmessa all'Ente Gestore, pena revoca

dell'autorizzazione, mensilmente entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si sono svolte le attività.


7. La richiesta di autorizzazione va formulata utilizzando il modello predisposto dall'Ente Gestore nelle modalità previste all'art. 14 del presente disciplinare.

Art. 5 – Didattica e di divulgazione naturalistica


1. Ad integrazione della disciplina dell'art. 17 del REO, è disposto quanto segue.
2. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività didattiche e di divulgazione naturalistica possono effettuare attività subacquea nei siti di cui al precedente art. 4, comma 2.
3. La richiesta di autorizzazione, da formulare utilizzando il modello predisposto dall'Ente Gestore, nelle modalità previste all'art.14 del presente disciplinare, deve essere corredata da una relazione descrittiva del progetto didattico inerente i seguenti punti:
 - a. Tipo di attività e obiettivi;
 - b. Descrizione dei percorsi/itinerari, e siti d'immersione nel caso di attività subacquea;
 - c. Gli estremi identificativi del brevetto subacqueo eventualmente in possesso dei singoli soggetti partecipanti;
 - d. Tempistica, personale coinvolto e unità navali utilizzate.
4. Sono esenti da qualsiasi pagamento i progetti didattici svolti e finanziati dall'Ente Gestore.

Art. 6 – Navigazione da diporto, ormeggio e ancoraggio


1. Ad integrazione della disciplina dell'art. 18-19-20 del REO, è disposto quanto segue
2. Nella Baia degli Infreschi le boe di ormeggio presenti sono ad accesso libero, salvo successivi provvedimenti.
3. Nelle zone B e C dell'area marina protetta sono installati, per il periodo corrispondente alla stagione balneare 1° maggio - 30 settembre (articolo 2, comma 1 lettera e del D. Lgs. n.116 del 30 maggio 2008), i corridoi di atterraggio per le seguenti spiagge e grotte:
 - a) Spiaggia del Pozzallo – Cala Bianca – Camerota
 - b) Spiaggia degli Infreschi – Baia degli Infreschi – Camerota
 - c) Grotta degli Infreschi - Baia degli Infreschi – Camerota
 - d) Spiaggia di S. Marcellino o dei Francesi– Confine tra Camerota e San Giovanni a Piro
 - e) Spiaggia della Sciabica – Costa di San Giovanni a Piro
 - f) Spiaggia della Sciabichedda- Valloncello – Costa di San Giovanni a Piro
 - g) Spiaggia dei Gabbiani - Costa di San Giovanni a Piro
 - h) Spiaggia della Carcarella - Costa di San Giovanni a Piro
4. Nelle zone B e C dell'area marina protetta sono state individuate, di concerto con la Capitaneria di Porto di Salerno, e nel rispetto delle biocenosi di pregio e delle norme di sicurezza a mare, le seguenti aree di ancoraggio, ciascuna delimitata dalla congiungente dei relativi punti, espressi in coordinate geografiche WGS84 e riportati negli stralci cartografici che seguono:
 - a) Cala Fortuna n.2;




b) Cala Bianca n.2;




c) Cala Moresca n.1;




d) Cala Morti n.1;



e) Spiaggia Gabbiani n.1;



f) La fascia di costa che va dal punto 1 al punto 2, ricadente nella zona C dell'AMP.



5. Nelle aree individuate, l'ancoraggio è consentito a natanti e imbarcazioni.

6. Le rotte di accesso a tutte le installazioni (aree di ancoraggio, ormeggio, corridoi di lancio) dovranno avvenire perpendicolarmente alla costa, a lento moto e con i dovuti accorgimenti dettati dalla buona perizia marinairesca, ed alla sicurezza della navigazione.

Art. 7 – Trasporto passeggeri e visite guidate

1. Ad integrazione della disciplina dell'art. 21 del REO, è disposto quanto segue.

2. Le spiagge di cui all'art. 6 comma 3 del presente Disciplinare, ricadenti nella Zona A del Parco terrestre – già oggetto della Ordinanza n. 13 del 18/07/2014 del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – sono ad accesso limitato. Al fine di preservare la capacità di carico di ogni spiaggia e contingentarne l'accorsamento si stabilisce che il numero massimo di unità adibite a trasporto passeggeri autorizzabili sia pari a 20. Inoltre, il carico massimo totale di passeggeri imbarcabili su ogni unità non potrà superare il limite di 60 persone.
3. Le spiagge di cui all'art. 6 comma 3 del presente Disciplinare, ricadenti nella Zona A del Parco terrestre – già oggetto della Ordinanza n.13 del 18/07/2014 del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – sono ad accesso limitato. Al fine di preservare la capacità di carico di ogni spiaggia e contingentarne l'accorsamento si stabilisce che il numero massimo di unità adibite a visite guidate autorizzabili sia pari a 10, con un massimo totale di passeggeri imbarcabili su ogni unità di **20** persone.
4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti comma, i richiedenti dovranno inoltrare la domanda, nelle modalità previste all'art.14, entro il 31 marzo di ogni anno. Le autorizzazioni saranno rilasciate prioritariamente ai possessori di unità navali ecocompatibili e a parità di requisiti secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
5. Ulteriori richieste di autorizzazione pervenute dopo la data prevista al precedente comma, qualora siano ancora disponibili autorizzazioni non assegnate, potranno essere prese in considerazione e rilasciate, fino al raggiungimento del numero massimo previsto, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
6. Le "visite guidate", come da art.2 comma *ee*) del Regolamento, devono essere condotte da guide turistiche o altri operatori specializzati.
7. I pontili e i corridoi di atterraggio, individuati dall'ente gestore, e le metodologie di utilizzo sono quelli di cui all'art.7, comma 2-3, del presente Disciplinare.
8. Ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, gli armatori e i proprietari di unità navali sono obbligati a fornire all'Ente Gestore le informazioni relative ai servizi prestati, in particolare, il numero di passeggeri imbarcati e le soste effettuate. Le informazioni vanno trasmesse all'Ente Gestore, pena revoca dell'autorizzazione, mensilmente entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si sono svolte le attività.

Art. 8– Noleggio e locazione di unità da diporto

1. Ad integrazione della disciplina dell'art. 23 del REO, è disposto quanto segue
2. Le spiagge di cui all'art. 6, comma 3, del presente Disciplinare, ricadenti nella Zona A del Parco terrestre – già oggetto della Ordinanza n.13 del 18/07/2014 del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni – sono ad accesso limitato. Al fine di preservare la capacità di carico di ogni spiaggia e contingentarne l'accorsamento si stabilisce che il numero massimo di unità autorizzabili sia di 80, con un massimo totale di passeggeri imbarcabili su ogni unità di **15** persone.
3. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui ai precedenti comma, i richiedenti dovranno inoltrare la domanda, nelle modalità previste all'art.14, entro il 31 marzo di ogni anno. Le autorizzazioni saranno rilasciate prioritariamente ai possessori di unità navali ecocompatibili e a parità di requisiti secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Ulteriori richieste di autorizzazione pervenute dopo la data prevista al precedente comma, qualora siano ancora disponibili autorizzazioni non assegnate, potranno essere prese in considerazione e rilasciate, fino al raggiungimento del numero massimo previsto, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

5. I pontili e i corridoi di atterraggio e le metodologie di utilizzo sono quelli individuati all'art. 6, comma 3 del presente Disciplinare.
6. Ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, i soggetti e le imprese autorizzate sono obbligati a fornire all'Ente Gestore le informazioni relative ai servizi prestati, in particolare, il numero di unità noleggiate/locate con i relativi passeggeri imbarcati. Ai soggetti/imprese che mensilmente, entro e non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si sono svolte le attività, non restituiscano le informazioni relative ai servizi prestati, verrà revocata l'autorizzazione e non sarà rilasciata per l'annualità successiva.

Art. 9 – Pesca professionale

1. Ad integrazione della disciplina dell'art. 25 del REO, è disposto quanto segue.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazioni alla piccola pesca artigianale nell'area marina protetta, i richiedenti devono inoltrare, come da successivo art.14, la richiesta utilizzando il modello predisposto, entro il 31 marzo di ogni anno.
3. Ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, è istituito il "Registro volontario delle catture della pesca professionale". Al tal fine l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti che, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, potranno restituire debitamente compilati per il rilascio delle successive autorizzazioni.

Art. 10 – Pescaturismo

1. Ad integrazione della disciplina dell'art. 26 del REO, è disposto quanto segue
2. Non è consentito lo svolgimento dell'attività di pescaturismo in contemporanea con le attività di pesca professionale.
3. Nella zona C, per l'attività di pescaturismo è consentito l'utilizzo della tradizionale lampara a gas, esclusivamente su natanti a remi, previa autorizzazione dell'ente gestore, per un numero massimo di 5 autorizzazioni rilasciate secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazioni i richiedenti devono inoltrare, come da successivo art.14, la richiesta utilizzando il modello predisposto.

Art. 11– Pesca sportiva e ricreativa

1. Ad integrazione della disciplina dell'art 27 del REO, è disposto quanto segue
2. Sono esenti dal pagamento del corrispettivo i soggetti di età anagrafica maggiore di 65 anni e minore di 12 anni.
3. Sono considerati residenti:
 - le persone fisiche iscritte all'anagrafe di uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
 - i parenti in primo e secondo grado delle persone fisiche iscritte all'anagrafe nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
 - i nativi nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
 - le persone fisiche proprietarie, da almeno due anni alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale del 28 luglio 2009, di immobili ubicati in uno dei comuni ricadenti nell'area marina protetta;
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazioni i richiedenti devono inoltrare, come da successivo art.14, la richiesta utilizzando il modello predisposto.
5. Ai fini del monitoraggio dell'area marina protetta, è istituito il "Registro volontario delle catture della pesca ricreativa e sportiva". Al tal fine l'Ente gestore distribuisce appositi formulari ai soggetti richiedenti. Ai soggetti che, al termine del periodo di validità dell'autorizzazione, non restituiscono i predetti formulari, debitamente compilati, non sarà rilasciata l'autorizzazione per l'annualità successiva.

Art. 12– Manifestazioni culturali

1. Ad integrazione della disciplina dell'art. 28 del REO, è disposto quanto segue.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazioni per le manifestazioni culturali i richiedenti devono, utilizzando il modello predisposto, inoltrare la richiesta come da successivo art.14, indicando il programma della manifestazione, comprensivo di descrizione dettagliata delle attività.

Art.13– Domanda e Validità di Autorizzazione

1. Le autorizzazioni hanno validità per tutto l'anno solare e scadono inderogabilmente il 31 dicembre dell'anno di rilascio.
2. Ai sensi dell'art.30 del Regolamento la domanda di autorizzazione è presentata all'Ente Gestore dell'Area Marina Protetta utilizzando il modulo predisposto dallo stesso ente e disponibile:
 - sui siti web www.cilentoediano.it, www.comune.camerota.sa.it, www.comunedisangiiovanniapiro.it;
 - presso la sede dell'Ente Parco sita in via Montesani, snc -Vallo della Lucania (Sa);
 - presso gli uffici locali dell' Area Marina Protetta nei comuni di Camerota e San Giovanni a Piro;
3. La richiesta di autorizzazione va trasmessa all'Ente Gestore secondo le seguenti modalità:
 - posta elettronica certificata all'indirizzo PEC: parco.cilentodianoalburni@pec.it
 - raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a: Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, via Montesani, snc – 84078 Vallo della Lucania (Sa);
 - consegna a mano.

Art. 14– Corrispettivi per le autorizzazioni e diritti di segreteria

1. Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento, nella tabella di seguito riportata, sono indicati i corrispettivi comprendenti i rimborsi spese e diritti di segreteria:

Art.12 – Disciplina delle attività di ricerca scientifica*				
Attività di ricerca scientifica	Corrispettivo settimanale		Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
		€ 30,00		€ 50,00
Art.13 – Disciplina delle attività di riprese, cinematografiche e televisive				
Attività di riprese, cinematografiche e televisive	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
	€ 20,00	€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Art.15 – Disciplina delle immersioni subacquee				
	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Immersioni in Zona B – C Residenti	€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00	€ 50,00
Immersioni in Zona C Non Residenti	€ 10,00	€ 20,00	€ 40,00	€ 100,00
Art.16 – Disciplina delle visite guidate subacquee				
	Corrispettivo mensile		Corrispettivo annuo	

Centri Subacquei con sede legale nei Comuni dell'A.M.P.	€ 100,00	€ 300,00		
Centri Subacquei con sede legale fuori i comuni dell'A.M.P.	€ 150,00	€ 500,00		
Art.17 – Disciplina dell'attività didattica e di divulgazione naturalistica				
		Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Attività didattica e di divulgazione naturalistica		€ 50,00	€ 100,00	€ 200,00
Art.21 – Disciplina delle attività di trasporto passeggeri e visite guidate				
			Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Visite guidate				
natanti con l.f.t. < 10 m			€ 50,00	€ 100,00
imbarcazioni con l.f.t. tra 10 e 24 m			€ 100,00	€ 200,00
Unità di Traffico				
Trasporto Passeggeri			€ 150,00	€ 350,00
Art.23 – Disciplina delle attività di noleggio e locazione di unità da diporto				
			Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
Noleggio e Locazione				
natanti con l.f.t. < 6 m	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 30,00	€ 50,00
natanti con l.f.t. tra 6 e 10 m	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 40,00	€ 60,00
imbarcazioni con l.f.t. tra 10 e 24 m	(Non previsto)	(Non previsto)	€ 60,00	€ 100,00
Art.27 – Disciplina delle attività di pesca sportiva e ricreativa**				
	Corrispettivo giornaliero	Corrispettivo settimanale	Corrispettivo mensile	Corrispettivo annuo
In Zona B - Residenti				
- da terra (lenza, canna, bolentino)	€ 5,00	€ 10,00	€ 20,00	€ 40,00
- da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie, lenza per cefalopodi)	€ 6,00	€ 12,00	€ 25,00	€ 60,00
-da terra e unità navale	€ 10,00	€ 20,00	€ 40,00	€ 70,00
In Zona C - Non Residenti				
- da terra (lenza, canna, bolentino)	€ 5,00	€ 20,00	€ 30,00	€ 60,00
- da unità navale (lenza, canna, bolentino, traina di superficie, lenza per cefalopodi)	€ 6,00	€ 25,00	€ 40,00	€ 70,00
-da terra e unità navale	€ 15,00	€ 30,00	€ 50,00	€ 80,00

*Sono esenti i progetti di ricerca finanziati dall'Ente Gestore

**Sono esenti i soggetti di età anagrafica maggiore di 65 anni e minore di 16

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 12, del Regolamento, i corrispettivi per il rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente comma 1 sono ridotti del **30%** per i proprietari di unità navali in possesso dei seguenti requisiti di eco-compatibilità:
 - motore conforme alla direttiva 2003/44/CE relativamente alle emissioni gassose e acustiche (motori fuoribordo elettrici, motori entro bordo conformi alla direttiva, motori fuoribordo a 4 tempi benzina verde, motori fuoribordo a 2 tempi ad iniezione diretta);
 - casse per la raccolta dei liquami di scolo e sistema di raccolta delle acque di sentina, nel caso di imbarcazioni e unità cabinate, documentata con autocertificazione;
 - utilizzo di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, minieolico).
3. Le premialità di cui al precedente comma 2 non sono cumulabili.
4. Il pagamento dei corrispettivi, con l'espressa indicazione della causale "AMP COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA – ATTIVITA' DI _____ – diritti/corrispettivi per autorizzazione", deve essere effettuato secondo le seguenti modalità:
 - mediante bonifico bancario IBAN: IT 92 R 07601 15200 000074328014;
 - mediante versamento sul c/c postale n. 74328014.

Art. 15- Sanzioni

1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 38 del Regolamento, l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie è riportato nella tabella allegata.

Tabella Sanzioni AMP "Costa degli Infreschi e della Masseta" Rif. art. 15 Disciplinare integrativo 2018

VIOLAZIONE	Normativa AMP di Riferimento	Legge di riferimento	Sanzione prevista dalla legge di riferimento		Sanzione accessoria disposta dal Soggetto gestore
NAVIGAZIONE A MOTORE DOVE NON CONSENTITA	Decreto istitutivo AMP D.M. 21 ottobre 2009 Regolamento Esecuzione Organizzazione AMP D.M. 9 aprile 2015 Disciplinare provvisorio AMP 2018 Delibera C.D.	Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
SVOLGIMENTO ATTIVITA' PUBBLICITARIE NON AUTORIZZATE		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
ALTERAZIONE DELL'AMBIENTE GEOFISICO, DISCARICA DI RIFIUTI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
CATTURA, RACCOLTA, DANNEGGIAMENTO DI SPECIE ANIMALI, VEGETALI, ASPORTAZIONE DI MINERALI E REPERTI ARCHEOLOGICI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
DISCARICA DI RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
INTRODUZIONE DI ARMI ESPLOSIVI E OGNI ALTRO MEZZO DISTRUTTIVO E DI CATTURA		Art. 30 legge 394/91	Arresto fino a 6 mesi o Ammenda da 103,9 € a 12.911,42 € in violazione dell'art.19 comma 3	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	NON prevista
Disciplina attività di RICERCA SCIENTIFICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 12	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di BALNEAZIONE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 14	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di IMMERSIONI SUBACQUEE E IN APNEA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 15	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree		Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione

Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 3		in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di VISITE GUIDATE SUBACQUEE E DIDATTICA SUB Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 16	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 4			
Disciplina attività di DIDATTICA E DI DIVULGAZIONE NATURALISTICA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 17	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 5			
Disciplina attività di NAVIGAZIONE DA DIPORTO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 18	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 6			
Disciplina attività di ORMEGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 19	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 6			
Disciplina attività di ANCORAGGIO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 20	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 6			
Disciplina attività di TRASPORTO PASSEGGERI Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 21	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 7			
Disciplina attività di VISITE GUIDATE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 21	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 7			
Disciplina attività di NOLEGGIO E LOCAZIONE	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 23	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 €	Revoca dell'autorizzazione Eventuale segnalazione

Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 8	Art. 30 legge 394/91	in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
Disciplina attività di PESCA PROFESSIONALE Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 25	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Revoca dell'autorizzazione Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 9				
Disciplina attività di PESCA TURISMO Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 26	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Revoca dell'autorizzazione Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 10				
Disciplina attività di PESCA SPORTIVA E RICREATIVA Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Regolamento Esecuzione Organizzazione Art. 27	Art. 30 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette		Revoca dell'autorizzazione Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
	Disciplinare provvisorio AMP 2018 - Art. 11				
MANCATO POSSESSO DELL'AUTORIZZAZIONE, REVOCA O SOSPENSIONE DELLA MEDESIMA A SEGUITO DI RECIDIVA	Decreto istitutivo AMP D.M. 21 OTTOBRE 2009 Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. 9 APRILE 2015 Disciplinare provvisorio AMP 2018	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria
UTILIZZO IMPROPRIO DELLA DOCUMENTAZIONE AUTORIZZATIVA	Regolamento Esecuzione Organizzazione D.M. 9 APRILE 2015 Disciplinare provvisorio AMP 2018	Art. 30 legge 394/91	Qualora il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 30, comma 1 legge 394/91	Sanzione Amministrativa da 25 € a 1.032 € in violazione delle disposizioni emanate dagli organismi di gestione delle aree protette	Revoca dell'autorizzazione ed eventuale segnalazione all'Autorità giudiziaria

In materia di violazione delle attività di Pesca Professionale, Pescaturismo, Pesca Sportiva e Ricreativa, restano fatte salve le previsioni di cui al D.lgs. n°4 del 9 gennaio 2012, e successive modifiche.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 16, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Ai sensi della Legge 689/81, art. 8, in caso di violazioni dello stesso dispositivo/norma, la sanzione applicata è quella prevista per la violazione più grave, aumentata del triplo.

Ai sensi dell'art. 30 legge 394/91, chi esplica un comportamento recidivo soggiace alla sanzione prevista per la violazione, aumentata sino al doppio.